



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 29 giugno 2017¹

Causa C-295/16

**Europamur Alimentación SA
contro**

**Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia**

[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia (tribunale amministrativo provinciale n. 4 di Murcia, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Vendite di un grossista a dettaglianti – Competenza della Corte – Normativa nazionale che vieta in generale le vendite sottocosto – Eccezioni fondate su criteri non previsti nella direttiva 2005/29/CE»

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia (tribunale amministrativo provinciale n. 4 di Murcia, Spagna) verte sull'interpretazione della direttiva 2005/29/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta «direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)².

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia relativa alla sanzione amministrativa inflitta a un professionista che esercita il commercio all'ingrosso, in ragione della violazione del divieto di vendita sottocosto che è previsto, salvo in due ipotesi specifiche, dalla normativa spagnola sul commercio al dettaglio.

3. Poiché la pratica commerciale oggetto di tale controversia non riguarda direttamente i consumatori, bensì un grossista e alcuni dettaglianti, e non rientra quindi nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/29, occorrerà esaminare, più precisamente, se la Corte possa cionondimeno pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali.

¹ Lingua originale: il francese.

² GU 2005, L 149, pag. 22.

4. Nel caso in cui la Corte si dichiarasse competente, come suggerisco, mi sembra che la risposta alle questioni sollevate derivi chiaramente dalla giurisprudenza della stessa, secondo cui la direttiva 2005/29 osta alle normative degli Stati membri che vietano in generale pratiche commerciali sleali quali le vendite sottocosto, e ciò anche se detta normativa preveda eccezioni, nei limiti in cui queste non rispettino le condizioni del divieto definite dalla suddetta direttiva.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell'Unione

5. Ai sensi dei considerando 6, 8 e 17 della direttiva 2005/29:

«(6) La presente direttiva ravvicina (...) le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. (...) Essa non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un'operazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno a poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa comunitaria. (...)

(...)

(8) La presente direttiva tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Essa, quindi, tutela indirettamente le attività legittime da quelle dei rispettivi concorrenti che non rispettano le regole previste dalla presente direttiva e, pertanto, garantisce nel settore da essa coordinato una concorrenza leale. (...)

(...)

(17) È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L'allegato I riporta pertanto l'elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L'elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».

6. Ai sensi dell'articolo 1, l'obiettivo di tale direttiva è di «contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori».

7. L'articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 definisce le «pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori», ai sensi di quest'ultima, come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».

8. L'articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva prevede che la stessa «si applic[hi] alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all'articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto».

9. L'articolo 4 della stessa, intitolato «Mercato interno», esige che «[g]li Stati membri non limit[i]no la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva».

10. L'articolo 5 della direttiva 2005/29, intitolato «Divieto delle pratiche commerciali sleali», è redatto come segue:

«1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

2. Una pratica commerciale è sleale se:

a) è contraria alle norme di diligenza professionale,

e

b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

(...)

4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7

o

b) aggressive di cui agli articoli 8 e 9.

5. L'allegato I riporta l'elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».

B. Diritto spagnolo

1. Normativa in materia di commercio al dettaglio

11. A tenore del preambolo della Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (legge 7/1996, recante disciplina del commercio al dettaglio), del 15 gennaio 1996³ (in prosieguo: la «LOCM»), detta legge mira, in particolare, «a correggere gli squilibri tra le grandi e le piccole imprese commerciali, mirando soprattutto alla salvaguardia della concorrenza libera e leale. Non è necessario ribadire che gli effetti più immediati e tangibili di una situazione concorrenziale libera e leale sono rappresentati dal continuo miglioramento dei prezzi, della qualità e delle altre condizioni dell'offerta e del servizio al pubblico, il che significa, in definitiva, agire nella maniera più efficace a vantaggio del consumatore».

³ BOE n. 15, del 17 gennaio 1996, pag. 1243.

12. L'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della LOCM, intitolato «Divieto di vendita sottocosto», prevede quanto segue:

«1. Fatto salvo il disposto del precedente articolo, [che impone un principio di libertà dei prezzi,] è proibita l'offerta o la vendita al pubblico sottocosto, al di fuori dei casi disciplinati dai capi IV [sulle vendite a saldi] e V [sulle vendite in liquidazione] del titolo II della presente legge, a meno che chi la realizzi persegua l'obiettivo di uguagliare i prezzi di uno o di vari concorrenti che possano pregiudicare significativamente le sue vendite, o si tratti di articoli deperibili con scadenza ravvicinata.

In ogni caso, devono essere rispettate le disposizioni della legge sulla concorrenza sleale.

2. Ai fini del paragrafo 1 si ritiene che esista una vendita sottocosto quando il prezzo applicato ad un prodotto sia inferiore al prezzo di acquisto indicato nella relativa fattura, una volta dedotta la quota proporzionale degli sconti riportati nella fattura medesima, o al costo di sostituzione, se questo è inferiore al primo, o al costo effettivo di produzione, nel caso in cui il prodotto sia stato fabbricato dallo stesso commerciante, maggiorati delle imposte indirette gravanti sull'operazione».

13. Tale divieto di vendita sottocosto si applica altresì «ai soggetti di qualsiasi natura giuridica che si dedichino al commercio all'ingrosso», in forza della sesta disposizione addizionale della LOCM, che è stata inserita in detta legge nel 1999⁴.

14. La LOCM è stata attuata dalla comunità autonoma della regione di Murcia mediante una legge regionale adottata nel 2006⁵. L'articolo 54 di quest'ultima prevede che le infrazioni gravi siano sanzionate con una multa da EUR 3 001 a 15 000. Per stabilire l'esistenza di una «infrazione grave», la suddetta legge rinvia alla LOCM, il cui articolo 65, paragrafo 1, lettera c), definisce così le vendite sottocosto. I fattori da prendere in considerazione per calcolare l'importo della sanzione sono enunciati all'articolo 55 di tale legge regionale, che fa riferimento, segnatamente, alla gravità del danno «causato agli interessi dei consumatori».

2. Normativa in materia di concorrenza sleale

15. Ai sensi del preambolo della Ley 3/1991 de Competencia Desleal (legge 3/1991, sulla concorrenza sleale), del 10 gennaio 1991⁶ (in prosieguo: la «LCD»):

«[La presente] legge risponde all'esigenza di adeguare il regime concorrenziale ai valori che hanno plasmato la nostra costituzione economica. La Costituzione spagnola del 1978 incentra il nostro sistema economico sul principio della libertà d'impresa e, di conseguenza, sul piano istituzionale, sul principio della libera concorrenza. Da ciò deriva l'obbligo, per il legislatore ordinario, di definire meccanismi precisi atti ad impedire che tale principio venga falsato da pratiche sleali, idonee, eventualmente, a perturbare il funzionamento concorrenziale del mercato.

Siffatta esigenza costituzionale è integrata e rafforzata dall'esigenza che deriva dal principio di tutela del consumatore, quale parte debole dei rapporti tipici del mercato, che è enunciato nell'articolo 51 della Costituzione.

⁴ Disposizione aggiunta nella LOCM dall'articolo 56, paragrafo 1, punto 8, della Ley 55/1999, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (legge 55/1999, che istituisce misure fiscali, amministrative e di ordine sociale), del 29 dicembre 1999 (BOE n. 312, del 30 dicembre 1999, pag. 46095), in prosieguo: la «legge 55/1999».

⁵ Ley 11/2006 Sobre régimen del comercio minorista de la región de Murcia (legge 11/2006, sul regime applicabile al commercio al dettaglio nella regione di Murcia), del 22 dicembre 2006 (BORM n. 2, del 3 gennaio 2007, pag. 141), in prosieguo: la «legge regionale 11/2006».

⁶ BOE n. 10, dell'11 gennaio 1991, pag. 959.

Tale nuovo aspetto del problema, generalmente ignoto finora alla tradizione giuridica spagnola in materia di concorrenza sleale, ha costituito un ulteriore stimolo, di estrema importanza, per l'emanazione della nuova legislazione».

16. L'articolo 17 della LCD, intitolato «Vendita sottocosto», dispone quanto segue:

- «1. Salvo disposizione legislativa o regolamentare contraria, i prezzi sono fissati liberamente.
2. Ciononostante, la vendita realizzata sottocosto, o ad un prezzo inferiore al prezzo di acquisto, è considerata sleale nei seguenti casi:
- a) quando può indurre in errore il consumatore in ordine al livello dei prezzi di altri prodotti o servizi offerti dallo stesso esercizio;
- b) quando produce l'effetto di screditare l'immagine di un prodotto o di un esercizio altrui;
- c) quando fa parte di una strategia intesa a eliminare un concorrente o un gruppo di concorrenti dal mercato».

3. Legge n. 29/2009

17. La direttiva 2005/29 è stata trasposta nel diritto spagnolo dalla Ley 29/2009 per la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (legge 29/2009, che modifica il regime legale in materia di concorrenza sleale e pubblicità per migliorare la tutela dei consumatori e degli utenti), del 30 dicembre 2009⁷ (in prosieguo: la «legge 29/2009»).

18. Detta legge ha modificato, tra gli altri strumenti, la LOCM e la LCD. Le disposizioni di queste ultime precedentemente menzionate⁸ sono rimaste invariate.

19. Il giudice del rinvio osserva che la legge 29/2009 ha aggiunto un terzo paragrafo all'articolo 18 della LOCM, ai sensi del quale la promozione delle vendite «si considera sleale quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 5 della [LCD]»⁹.

20. Lo stesso sottolinea altresì che la legge 29/2009 ha modificato l'articolo 4 della LCD di modo che quest'ultimo enunci i criteri che consentono di qualificare una pratica commerciale «sleale» così come essi sono definiti all'articolo 5 della direttiva 2005/29. Lo stesso aggiunge che le nuove formulazioni degli articoli 5 e 7 della LCD riproducono quelle, rispettivamente, dell'articolo 6 (intitolato «Azioni ingannevoli») e dell'articolo 7 (intitolato «Omissioni ingannevoli») di tale direttiva¹⁰.

⁷ BOE n. 315, del 31 dicembre 2009, pag. 112039.

⁸ V. paragrafi da 11 a 16 delle presenti conclusioni.

⁹ V. articolo 4 della legge 29/2009. Rilevo che quest'ultimo rinvia altresì a talune disposizioni della LCD all'articolo 22 (sulla vendita multilivello), all'articolo 23 (sul divieto delle vendite a piramide) e all'articolo 32 (sulle vendite omaggio o premio) della LOCM, come modificati.

¹⁰ V. articolo 1 della legge 29/2009.

III. Controversia di cui al procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

21. La Europamur Alimentación SA (in prosieguo: la «Europamur») è un grossista che vende prodotti per uso domestico e alimentari a supermercati nonché a negozi di quartiere. Essendo inserita in un centro di acquisto, la Europamur è in grado di offrire ai propri clienti, piccoli commercianti, i prodotti a prezzi competitivi, grazie ai quali questi ultimi possono tenere testa ai grandi ipermercati e alle grandi catene di distribuzione.

22. Con decisione del 23 febbraio 2015, la Dirección General del Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (direzione generale per il commercio e la tutela dei consumatori della comunità autonoma della regione di Murcia, Spagna), precedentemente denominata «Dirección General del Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia» (direzione generale del consumo, del commercio e dell'artigianato della comunità autonoma della regione di Murcia; in prosieguo: l'«amministrazione regionale»), ha inflitto un'ammenda di EUR 3 001 alla Europamur per aver violato il divieto di cui all'articolo 14 della LOCM, avendo venduto sottocosto taluni prodotti da essa commercializzati.

23. L'amministrazione regionale ha motivato tale decisione, segnatamente, con varie considerazioni relative alla tutela dei consumatori¹¹. Inoltre, quando ha fissato l'importo della sanzione, l'amministrazione regionale ha preso in considerazione il criterio del «grave danno causato agli interessi dei consumatori» enunciato all'articolo 55 della legge regionale 11/2006. Essa non ha invece specificato in che misura il comportamento della Europamur avesse leso in concreto gli interessi dei consumatori, in quanto, secondo l'interpretazione predominante dell'articolo 14 della LOCM, la vendita sottocosto sarebbe di per sé idonea ad arrecare danno ai consumatori e ai clienti.

24. La Europamur ha presentato ricorso avverso la suddetta decisione adducendo, inter alia, la necessità che i piccoli commercianti potessero uguagliare i prezzi dei concorrenti, che il regime di prova risultante dall'articolo 17 della LCD avrebbe dovuto essere applicato nei suoi confronti e che il comportamento sanzionato non arrecava alcun pregiudizio ai consumatori. La stessa ha anche argomentato che la sanzione inflitta era contraria al diritto dell'Unione, poiché la direttiva 2005/29 non sarebbe stata trasposta in modo sufficiente nell'ordinamento giuridico interno dalla legge 29/2009, giacché quest'ultima non ha modificato la formulazione dell'articolo 14 della LOCM.

25. L'amministrazione regionale si è difesa sostenendo, in particolare, che il regime di sanzioni della LOCM, che è stato concepito soprattutto per difendere gli interessi dei consumatori, è autonomo rispetto alla LCD, che si occupa piuttosto delle relazioni tra gli operatori economici, di modo che il divieto previsto dall'articolo 14 della LOCM potrebbe applicarsi in assenza delle circostanze di cui all'articolo 17 della LCD. La stessa ha aggiunto che non sussisteva alcun contrasto tra la normativa nazionale e la normativa dell'Unione.

¹¹ Tale amministrazione ha, così, rilevato che gli sconti «non devono pregiudicare la regolare formazione del consenso contrattuale a danno dei consumatori e degli utenti circa il corretto livello dei prezzi praticati da un imprenditore o da un esercizio». Essa ha altresì sottolineato «le ripercussioni sociali della violazione, che si riversano su tutti i commercianti e i consumatori della regione di Murcia (...) poiché l'obiettivo economico perseguito dall'autore della violazione (...) comprende, tra l'altro, il lancio di offerte che attirano l'attenzione dei clienti su prodotti come quelli di cui trattasi, allo scopo di incitarli ad acquistare prodotti o servizi dello stesso esercizio, con l'intento occulto di scoraggiare o eliminare i concorrenti».

26. In tali circostanze, con decisione del 27 aprile 2016, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 25 maggio 2016, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia (tribunale amministrativo provinciale n. 4 di Murcia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se la direttiva [2005/29] debba essere interpretata nel senso che osta a una disposizione nazionale come l'articolo 14 della [LOCM], che è più restrittiva della direttiva medesima, in quanto vieta ab initio la vendita sottocosto – anche da parte dei grossisti –, qualificando tale pratica come un illecito amministrativo, e di conseguenza la sanziona, tenuto conto del fatto che, oltre all'obiettivo di regolazione dei mercati, la legge spagnola mira a tutelare gli interessi dei consumatori.
- 2) Se la direttiva [2005/29] debba essere interpretata nel senso che osta al citato articolo 14 della [LOCM], anche se la disposizione nazionale permette di derogare al divieto generale di vendita sottocosto nei casi in cui i) l'autore della violazione dimostri che la vendita sottocosto mirava a raggiungere i prezzi praticati da uno o più concorrenti che potevano pregiudicare considerevolmente le sue vendite o ii) si tratti di prodotti deperibili con scadenza ravvicinata».

27. La Europamur e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. All'udienza del 6 aprile 2017 la Europamur, il governo spagnolo e la Commissione hanno presentato osservazioni orali.

IV. Analisi

A. Sulla portata della normativa nazionale in questione nel procedimento principale

28. Nella motivazione della decisione di rinvio, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia (tribunale amministrativo provinciale n. 4 di Murcia) precisa che la LOCM persegue la tutela dei consumatori anche quando, come nella controversia di cui al procedimento principale, le vendite avvengono tra un grossista e dettaglianti, dal momento che siffatte operazioni tra professionisti si ripercuotono sui consumatori. Infatti, il consumatore trarrebbe beneficio, nei suoi acquisti effettuati presso un dettagliante, dal raggruppamento di ordini realizzato mediante il grossista, senza il quale il rivenditore al dettaglio non sarebbe competitivo rispetto alle catene e agli ipermercati che hanno una capacità di acquisto di gran lunga superiore.

29. Tale tribunale non indica le ragioni specifiche per cui l'articolo 14 della LOCM, che vieta la vendita sottocosto, sia stato reso applicabile anche alle entità che praticano il commercio all'ingrosso, in forza della sesta disposizione addizionale introdotta nella LOCM dalla legge 55/1999 e, per quanto a mia conoscenza, il preambolo di quest'ultima non fornisce alcuna indicazione a tal riguardo. La decisione di rinvio afferma semplicemente che «[la] tutela del consumatore perseguit[a] dalla [LOCM] risulta giustificat[a] nella misura in cui la vendita sottocosto del grossista si ripercuote sul consumatore e influenza il comportamento di quest'ultimo nei confronti del prodotto o del bene di consumo in questione».

30. Lo stesso spiega che l'articolo 14 della LOCM vieta la vendita sottocosto di per sé, senza richiedere che l'amministrazione sanzionatrice dimostri che la pratica dell'autore della violazione era lesiva degli interessi dei consumatori ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2005/29, ma che la suddetta disposizione nazionale consente tuttavia all'interessato di legittimare le proprie azioni in ragione di due specifici motivi, vale a dire, l'obiettivo di allineare i suoi prezzi a quelli dei concorrenti che possano pregiudicare significativamente le sue vendite, o la natura deperibile dei prodotti venduti sottocosto.

31. La ricorrente nel procedimento principale sostiene che una siffatta inversione dell'onere della prova, da cui risulta che spetta al presunto autore della violazione stabilire la lealtà delle azioni contestate, non è conforme alla direttiva 2005/29, posto che la vendita sottocosto non è presente nell'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, che è contenuto nell'allegato I di tale direttiva.

32. A tale riguardo il giudice del rinvio rileva che, quand'anche il professionista in questione dimostrasse che la vendita sottocosto interessata non soddisfa nessuno dei criteri del carattere sleale di una pratica commerciale che sono previsti dalla direttiva 2005/29¹², tale vendita resterebbe cionondimeno vietata dall'articolo 14 della LOCM e sarebbe quindi sanzionata, salvo che il commerciante possa provare l'esistenza di una delle due cause giustificative enunciate da quest'ultimo.

33. Infine, tale giudice sottolinea che l'articolo 14 della LOCM, che non è stato modificato al momento della trasposizione della direttiva 2005/29, «contiene la frase ambigua “[i]n ogni caso, devono essere rispettate le disposizioni della [LCD]”», malgrado il divieto di vendita sottocosto previsto all'articolo 17 della LCD sia contrario a quello risultante dalla LOCM¹³.

B. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

34. Tenuto conto del contesto di fatto e di diritto della controversia di cui al procedimento principale, il governo spagnolo e la Commissione hanno contestato l'applicabilità della direttiva 2005/29 in un siffatto ambito.

35. Preciso, innanzitutto, che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, che presenta un aspetto inedito connesso a una particolare combinazione di norme nazionali¹⁴, è a mio avviso ricevibile, alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, dalle quali emerge che l'interpretazione richiesta gli sarà necessaria per dirimere tale controversia, sebbene quest'ultima riguardi vendite sottocosto tra professionisti, che pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, tenuto conto del fatto che, in forza delle disposizioni pertinenti di diritto spagnolo, una siffatta situazione è assimilata alle vendite di un professionista a un consumatore, le quali rientrano nel suddetto ambito di applicazione.

36. A tale riguardo, osservo, *in primo luogo*, che è pacifico che la Corte ha ripetutamente statuito che azioni di *vendite sottocosto*, come quelle in questione nel procedimento principale, costituiscono «pratiche commerciali» ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 e sono, pertanto, soggette alle prescrizioni sancite da quest'ultima¹⁵.

12 In particolare, le pratiche contrarie alla diligenza professionale, che falsano il comportamento dei consumatori, ingannevoli o le pratiche aggressive, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, della suddetta direttiva.

13 Il giudice del rinvio spiega che, ai sensi dell'articolo 17 della LCD, non già tutte le vendite sottocosto sono considerate pratiche sleali, come ai sensi dell'articolo 14 della LOCM, bensì solo quelle che si realizzano nelle circostanze descritte al suddetto articolo 17 (vale a dire, indurre in errore il consumatore, screditare un prodotto o un esercizio o mirare all'eliminazione dei concorrenti) e che è quindi necessario dimostrare il carattere sleale di una siffatta vendita per poterla sanzionare.

14 Infatti, la presente causa solleva una nuova questione di diritto con riferimento alla ricevibilità della domanda, in quanto si tratta di stabilire se la Corte debba rispondere alla questione se il diritto dell'Unione osti a una disposizione nazionale (ossia l'articolo 14 della LOCM) che rientra certamente nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/29, ma che, mediante un'altra disposizione nazionale (vale a dire la sesta disposizione addizionale della LOCM), è resa applicabile in una fattispecie che non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva. Al riguardo, v. paragrafi 41 e segg. delle presenti conclusioni.

15 V. ordinanza del 7 marzo 2013, Euronics Belgium (C-343/12, EU:C:2013:154, punti da 20 a 22 e la giurisprudenza ivi citata), dove si sottolinea che siffatte vendite, che «hanno l'obiettivo di attirare consumatori nei locali commerciali di un commerciante e di indurli a procedere agli acquisti», «si collocano pertanto nel contesto della strategia commerciale di un operatore e sono rivolte direttamente alla promozione e all'incremento delle sue vendite» Nella sentenza del 4 maggio 2017, Vanderborcht (C-339/15, EU:C:2017:335, punto 23), la Corte ha ricordato che una «formulazione particolarmente estesa» è usata nel suddetto articolo 2, lettera d), per definire la nozione di «pratiche commerciali».

37. *In secondo luogo*, malgrado il parere contrario espresso dal governo spagnolo in udienza, ritengo che le disposizioni nazionali applicabili alla controversia di cui al procedimento principale, e in particolare quelle di cui all'articolo 14 della LOCM, sembrano effettivamente essere finalizzate alla *tutela dei consumatori*, in modo che dette disposizioni possono ricadere nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/29, conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia¹⁶.

38. Infatti, come rilevato dal giudice del rinvio, dal preambolo della LOCM emerge che detta legge mira esplicitamente, tra altri obiettivi, a garantire la tutela dei consumatori¹⁷. Una giurisprudenza spagnola maggioritaria sembra confermare tale obiettivo per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 14 della LOCM, relativo al divieto delle vendite sottocosto, di cui si tratta nelle questioni pregiudiziali¹⁸. Inoltre, la decisione amministrativa oggetto della controversia di cui al procedimento principale è stata espressamente basata su tale medesimo scopo¹⁹.

39. Anche ammettendo che, come ha sostenuto in udienza il governo spagnolo, la tutela dei consumatori non sia stato l'obiettivo principale del legislatore spagnolo al momento dell'adozione della LOCM, ritengo che una siffatta osservazione sia irrilevante per stabilire se una disposizione nazionale rientri o no nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/29. La Corte ha del resto statuito che, dal momento che tale strumento procede a un'armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, un governo non può validamente affermare che una disposizione nazionale esuli dal suddetto ambito di applicazione, in quanto quest'ultima perseguirebbe essenzialmente obiettivi diversi dalla tutela dei consumatori²⁰. La stessa ha altresì già ammesso che una normativa nazionale possa avere ripercussioni sulle relazioni tra operatori economici, avendo al contempo lo scopo di tutelare i consumatori e, pertanto, ricadere nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/29²¹. Mi pare che ciò si verifichi anche nella presente causa.

40. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio, e non alla Corte, stabilire la portata e le finalità delle disposizioni di diritto nazionale applicabili alla controversia di cui al procedimento principale²², in modo che la Corte è vincolata dal punto di vista espresso a tale riguardo dai giudici nazionali e non dalle osservazioni presentate dinanzi alla stessa²³.

16 V., segnatamente, sentenza del 17 gennaio 2013, Köck (C-206/11, EU:C:2013:14, punti da 28 a 33); ordinanze del 7 marzo 2013, Euronics Belgium (C-343/12, EU:C:2013:154, punto 17), nonché dell'8 settembre 2015, Cdiscount (C-13/15, EU:C:2015:560, punto 29).

17 Dopo aver citato un estratto del suddetto preambolo, il giudice del rinvio afferma che «la LOCM ha tra le sue *finalità dichiarate* la tutela del consumatore» (il corsivo è mio) e ribadisce detta analisi alla fine della sua prima questione pregiudiziale. V. anche paragrafi 11 e 28 delle presenti conclusioni.

18 Ai sensi della decisione di rinvio, una presa di posizione quasi unanime dei Tribunales Superiores de Justicia (Corti supreme di giustizia) delle comunità autonome spagnole afferma che è «al fine di proteggere più efficacemente i consumatori e i clienti nel proprio ambito di applicazione materiale, [che] la [LOCM, e in particolare l'articolo 14 della stessa,] è molto più restrittiva della [LCD, e in particolare dell'articolo 17 della stessa], per quanto riguarda la pratica della vendita sottocosto».

19 V. paragrafo 23 e nota 11 delle presenti conclusioni.

20 V. sentenza del 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag (C-540/08, EU:C:2010:660, punti da 25 a 28), riguardo agli argomenti del governo austriaco secondo cui la disposizione nazionale in questione nel procedimento principale riguardava essenzialmente obiettivi diretti alla salvaguardia del pluralismo dei mezzi di informazione.

21 V. ordinanza del 7 marzo 2013, Euronics Belgium (C-343/12, EU:C:2013:154, punto 18). In tal senso, v. altresì considerando 8 della direttiva 2005/29, ai sensi del quale quest'ultima tutela indirettamente le attività legittime da quelle dei rispettivi concorrenti che non rispettano le regole previste da detto strumento.

22 Invero, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte né pronunciarsi, sull'interpretazione del diritto interno di uno Stato membro, né stabilire se l'interpretazione datane dal giudice del rinvio sia corretta (segnatamente, ordinanza del 30 giugno 2011, Wamo, C-288/10, EU:C:2011:443, punti 26 e segg.; sentenze del 13 giugno 2013, Kostov, C-62/12, EU:C:2013:391, punti 24 e 25; del 21 settembre 2016, Etablissements Fr. Colruyt, C-221/15, EU:C:2016:704, punto 15, nonché del 4 maggio 2017, HanseYachts, C-29/16, EU:C:2017:343, punto 34).

23 V., segnatamente, sentenze dell'8 giugno 2016, Hunnebeck (C-479/14, EU:C:2016:412, punto 36), nonché del 21 giugno 2016, New Valmar (C-15/15, EU:C:2016:464, punto 25).

41. Tuttavia, *in terzo luogo*, ritengo che le precedenti considerazioni non siano sufficienti per permettere alla Corte di dichiararsi competente a rispondere alle questioni sollevate nella presente causa²⁴, in considerazione del fatto che la pratica commerciale in questione nel procedimento principale ha la caratteristica di non riguardare direttamente vendite a consumatori, bensì *vendite di un grossista a dettaglianti*, che a loro volta rivendono ai consumatori.

42. Orbene, come sostenuto dal governo spagnolo e dalla Commissione, osservo che l'ambito di applicazione della direttiva 2005/29 è limitato alle pratiche commerciali sleali d'impresa che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori, come indicato sia dal titolo di tale direttiva sia da numerose disposizioni della stessa²⁵. La stessa non è quindi applicabile in quanto tale a pratiche commerciali sleali che ledono «unicamente» gli interessi economici di concorrenti o che, come nella presente controversia di cui al procedimento principale, sono connesse ad un'operazione tra professionisti²⁶.

43. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, la Corte può dichiararsi competente a rispondere alle questioni pregiudiziali che le vengono sottoposte anche qualora le disposizioni del diritto dell'Unione di cui viene richiesta l'interpretazione non si applichino ai fatti della controversia di cui al procedimento principale, nel caso in cui le suddette disposizioni siano state rese applicabili in modo diretto ed incondizionato dal diritto nazionale. Infatti, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che apporta a situazioni non rientranti nell'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione considerato, a quelle adottate dal suddetto atto, sussiste un interesse certo dell'Unione a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni riprese da tale atto ricevano un'interpretazione uniforme. La Corte è, pertanto, chiamata a verificare se sussistano indicazioni sufficientemente precise da consentirle di istituire siffatto rinvio al diritto dell'Unione, con riguardo a informazioni fornite a tale riguardo dalla domanda di pronuncia pregiudiziale²⁷.

44. Dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che, anche qualora la normativa che traspone una direttiva nel diritto nazionale non abbia riportato letteralmente le disposizioni del diritto dell'Unione oggetto delle questioni pregiudiziali, la Corte può essere competente a decidere in via pregiudiziale, qualora la decisione di rinvio ammetta che qualsiasi interpretazione fornita dalla Corte circa tali disposizioni è vincolante per la risoluzione della causa principale da parte del giudice nazionale²⁸.

45. Ritengo che nella presente causa sussista un interesse effettivo a che la Corte proceda a un'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2005/29, in considerazione del fatto che, da indicazioni sufficientemente precise, provenienti dal giudice del rinvio, emerge che il diritto nazionale ha reso applicabili – sebbene, a mio avviso, in modo errato²⁹ – le disposizioni della suddetta direttiva a situazioni, come quelle in questione nella controversia di cui al procedimento principale, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva³⁰.

24 V., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2013, RLvS (C-391/12, EU:C:2013:669, punti 34 e 35).

25 V., in particolare, considerando da 6 a 8, articolo 1, articolo 2, lettera d), e articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29.

26 V., segnatamente, conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak nella causa Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag (C-540/08, EU:C:2010:161, paragrafi 43 e segg.); ordinanza del 30 giugno 2011, Wamo (C-288/10, EU:C:2011:443, punto 22); sentenza del 17 gennaio 2013, Köck (C-206/11, EU:C:2013:14, punto 30); nonché ordinanza dell'8 settembre 2015, Cdiscount (C-13/15, EU:C:2015:560, punto 26).

27 V., segnatamente, sentenze del 18 ottobre 2012, Nolan (C-583/10, EU:C:2012:638, punti 45 e segg.); del 7 novembre 2013, Romeo (C-313/12, EU:C:2013:718, punti 21 e segg.); ordinanza del 12 maggio 2016, Sahyouni (C-281/15, EU:C:2016:343, punti 27 e segg.), nonché sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C-268/15, EU:C:2016:874, punti 53 e segg.).

28 V., in tal senso, sentenza del 7 gennaio 2003, BIAO (C-306/99, EU:C:2003:3, punti 90 e segg.).

29 V. paragrafi 53 e segg. delle presenti conclusioni.

30 Invece, in udienza, la Commissione ha precisato di non aver rinvenuto indicazioni sufficientemente precise per considerare che il legislatore spagnolo avesse avuto l'intenzione di estendere il regime di tutela previsto dalla direttiva 2005/29 alle operazioni tra professionisti.

46. Certamente, dall'ordinanza di rinvio risulta che le disposizioni nazionali che sono state applicate dalla decisione impugnata nella controversia di cui al procedimento principale – vale a dire, l'articolo 14 della LOCM, che vieta la vendita sottocosto nel commercio al dettaglio, e la sesta disposizione addizionale della LOCM, che estende detto divieto ai grossisti – non sono state modificate, senza motivi espliciti, dalla legge 29/2009 che ha trasposto la direttiva 2005/29 nell'ordinamento giuridico spagnolo³¹.

47. Tuttavia, altre disposizioni della LOCM sono state modificate dalla legge 29/2009, dal che si evince che il legislatore nazionale, in occasione di tale trasposizione, ha consapevolmente deciso di mantenere la formulazione del suddetto articolo 14 e della suddetta sesta disposizione addizionale, molto probabilmente perché ha ritenuto che questi ultimi fossero conformi alla direttiva 2005/29. Ritengo che la scelta di mantenere talune disposizioni nazionali costituisca un atto di trasposizione di una direttiva, al pari di modifiche sostanziali, come una riformulazione o una abrogazione di disposizioni di diritto interno.

48. Inoltre, rilevo che la sanzione contestata è stata basata sull'articolo 14 della LOCM, espressamente oggetto delle questioni pregiudiziali, e che, se la controversia di cui al procedimento principale avesse riguardato non già vendite tra un grossista e dettaglianti, bensì direttamente tra un professionista e consumatori, non sussisterebbe alcun dubbio riguardo alla competenza della Corte a pronunciarsi su dette questioni. È solo in ragione dell'estensione dell'ambito di applicazione del suddetto articolo 14 a vendite tra professionisti, in forza della sesta disposizione addizionale della LOCM, che sussiste un'incertezza nella presente causa. Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che le conseguenze dell'interpretazione della direttiva 2005/29 richiesta in questa sede sono giuridicamente le stesse in entrambe le fattispecie, in quanto se la Corte statuisse che la suddetta direttiva osta a norme nazionali come quelle previste all'articolo 14 della LOCM, ciò comporterebbe direttamente l'infondatezza, in forza del diritto spagnolo, della decisione impugnata e quindi della sanzione inflitta.

49. Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che l'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della LOCM contiene un rinvio espresso alle disposizioni della LCD³², al pari, in particolare, dell'articolo 18, paragrafo 3, della LOCM, come modificato dalla legge 29/2009³³. Orbene, quest'ultima legge ha riformulato numerosi articoli della LCD, in particolare per includere in quest'ultima i criteri che consentono di qualificare una pratica commerciale come «sleale» ai sensi della direttiva 2005/29³⁴ e la ricorrente nel procedimento principale sostiene, per l'appunto, che detti criteri avrebbero dovuto essere rispettati dall'amministrazione regionale competente³⁵.

50. In tale specifico contesto, il giudice del rinvio ritiene che «[nel caso di specie sorga] la questione se la direttiva 2005/29 [debba essere interpretata nel senso che] osta a un'interpretazione dell'articolo 14 della LOCM [, dominante nella giurisprudenza spagnola,] in forza della quale la vendita sottocosto è di per sé vietata e sanzionabile, senza che si renda necessario accertare la presenza [effettiva] di omissioni ingannevoli o di pratiche commerciali aggressive o, in generale, sleali», mentre «la direttiva [2005/29] non menziona la vendita sottocosto nell'elenco di pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali»³⁶.

31 Le ragioni della mancata riforma delle suddette disposizioni non emergono dalla decisione del rinvio e mi sembra che il preambolo della legge 29/2009 non contenga considerazioni relative, in particolare, al regime giuridico delle vendite sottocosto. Il governo spagnolo, nelle proprie osservazioni orali, ha affermato, senza menzionare alcuna fonte pertinente, che il legislatore non ha modificato l'articolo 14 della LOCM al momento della trasposizione della direttiva 2005/29 perché avrebbe ritenuto che il suddetto articolo non rientrasse nell'ambito della tutela dei consumatori.

32 Si noti che l'obiettivo della LCD, alla luce del suo preambolo, è altresì la tutela dei consumatori (v. paragrafo 15 delle presenti conclusioni).

33 V. paragrafo 19 e nota 9, nonché paragrafo 33 delle presenti conclusioni.

34 V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni.

35 In udienza, la Europamur ha addotto che, ai sensi del preambolo della legge 29/2009, quest'ultima aveva l'obiettivo di unificare i regimi giuridici applicabili in materia di pratiche commerciali sleali, indipendentemente dal destinatario – professionista o consumatore – del bene interessato, e che occorreva pertanto effettuare una lettura combinata delle disposizioni della LOCM e della LCD.

36 V. altresì paragrafo 32 delle presenti conclusioni.

51. Pertanto, a mio avviso, occorre che le disposizioni della direttiva 2005/29 che sono state, almeno in parte, riprese nelle pertinenti norme di diritto spagnolo, ricevano un'interpretazione uniforme da parte della Corte, al fine di evitare il rischio di interpretazioni divergenti a tale riguardo e posto che la risposta alle questioni sollevate sembra determinante per la definizione della controversia di cui al procedimento principale.

52. Alla luce di tutti questi elementi ritengo che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile e che la Corte debba dichiararsi competente a pronunciarsi sulle questioni che le sono sottoposte nella presente causa.

C. Sull'ammissibilità di una normativa nazionale come quella in questione nel procedimento principale alla luce della direttiva 2005/29

53. Il giudice del rinvio, con le sue due questioni pregiudiziali, che ritengo debbano essere analizzate congiuntamente, chiede, in sostanza, se la direttiva 2005/29 osti a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che vieta in generale le vendite sottocosto, anche nelle operazioni tra grossisti e dettaglianti, salvo nei casi in cui l'autore della violazione dimostri che la vendita sottocosto perseguiva l'obiettivo di allineare i propri prezzi a quelli di uno o più concorrenti in grado di pregiudicare significativamente le sue vendite, o salvo si tratti di articoli deperibili con scadenza ravvicinata.

54. A tale riguardo, le mie osservazioni saranno relativamente brevi, giacché ritengo che dalla giurisprudenza della Corte in materia risulti chiaramente che occorre fornire una risposta affermativa alle questioni sollevate.

55. Infatti, la Corte ha già statuito che la direttiva 2005/29 deve essere interpretata nel senso che essa osta a qualsiasi disposizione nazionale che vieti in generale di mettere in commercio o di vendere prodotti sottocosto, senza che sia necessario determinare – con riguardo al contesto di fatto di ciascun caso di specie – se l'operazione commerciale in questione presenti carattere «sleale» alla luce dei criteri sanciti dagli articoli da 5 a 9 di tale direttiva e senza riconoscere ai giudici competenti un margine discrezionale al riguardo, nei limiti in cui tale disposizione persegue finalità attinenti alla tutela dei consumatori³⁷.

56. Su quest'ultimo punto ricorderò semplicemente che, nella presente causa, il giudice del rinvio ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dal governo spagnolo nelle sue osservazioni orali, che la LOCM abbia per obiettivo, segnatamente, la tutela dei consumatori, circostanza che mi sembra effettivamente emergere dal preambolo di detta legge³⁸.

57. Per decidere come sopra indicato, la Corte ha innanzitutto rammentato che, poiché la direttiva 2005/29 realizza un'armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, gli Stati membri non possono adottare, come previsto espressamente dall'articolo 4 di quest'ultima, misure più restrittive di quelle definite dalla direttiva medesima, neppure al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori³⁹.

37 V. ordinanza del 7 marzo 2013, Euronics Belgium (C-343/12, EU:C:2013:154, punti 30 e 31).

38 V. anche paragrafi 11 e 38 delle presenti conclusioni.

39 V., segnatamente, sentenza del 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag (C-540/08, EU:C:2010:660, punto 30); ordinanza del 7 marzo 2013, Euronics Belgium (C-343/12, EU:C:2013:154, punto 24), nonché sentenza del 10 luglio 2014, Commissione/Belgio (C-421/12, EU:C:2014:2064, punto 61).

58. Inoltre, la Corte ha rilevato che l'articolo 5 di detta direttiva enuncia i criteri che consentono di determinare le circostanze in cui una pratica commerciale deve essere considerata sleale e, pertanto, vietata. La stessa ha aggiunto che la direttiva 2005/29 stabilisce, al suo allegato I, un elenco tassativo di 31 pratiche commerciali che, ai sensi del paragrafo 5 del suddetto articolo 5, sono considerate sleali «in ogni caso», circostanza da cui emerge, come precisa il considerando 17⁴⁰, che tali pratiche sono le uniche che possono essere considerate sleali senza costituire oggetto di una valutazione caso per caso ai sensi delle disposizioni degli articoli da 5 a 9 della direttiva stessa⁴¹.

59. Infine, la Corte ha rilevato che pratiche consistenti nel mettere in commercio o vendere beni sottocosto non figurano all'allegato I della direttiva 2005/29 e che, pertanto, non possono essere vietate «in ogni caso», ma potrebbero esserlo solo in esito ad un'analisi specifica che ne consenta di stabilire il carattere sleale⁴².

60. Ritengo, al pari della Europamur e della Commissione, che detto ragionamento e la conclusione che ne deriva siano perfettamente trasponibili nella presente causa. Con riferimento alla disposizione nazionale in questione nel procedimento principale, vale a dire l'articolo 14 della LOCM, dalla decisione di rinvio risulta che quest'ultimo ha l'effetto di vietare in generale le vendite sottocosto, senza che si renda necessario – per l'autorità incaricata di sanzionare gli autori della violazione – dimostrare il carattere «sleale» dell'operazione commerciale di cui trattasi con riguardo ai criteri sanciti agli articoli da 5 a 9 della direttiva 2005/29⁴³. Orbene, un siffatto divieto è contrario ai requisiti di tale direttiva, ai sensi della giurisprudenza della Corte sopra menzionata⁴⁴.

61. Per quanto riguarda l'eventuale incidenza delle eccezioni a tale divieto che sono previste dalla disposizione nazionale controversa, incidenza di cui tratta la seconda questione pregiudiziale⁴⁵, è sufficiente constatare che i due motivi di deroga contenuti nell'articolo 14, in fine, della LOCM⁴⁶, di cui le autorità competenti e i giudici spagnoli possono tenere conto per non applicare sanzioni all'autore di una vendita sottocosto che se ne avvale, si basano su criteri che non figurano tra quelli previsti ai suddetti articoli da 5 a 9⁴⁷, nonostante la direttiva 2005/29 proceda a un'armonizzazione esaustiva in materia⁴⁸.

40 Ai sensi di tale considerando, il fatto di redigere, in detto allegato, un «elenco completo» di «pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali» consente «di garantire una maggiore certezza del diritto».

41 V. sentenza del 23 aprile 2009, VTB-VAB e Galatea (C-261/07 e C-299/07, EU:C:2009:244, punti 56 e segg.); sentenza del 17 gennaio 2013, Köck (C-206/11, EU:C:2013:14, punti 35 e segg.); ordinanza del 7 marzo 2013, Euronics Belgium (C-343/12, EU:C:2013:154, punti da 25 a 28); sentenza del 3 aprile 2014, 4finance AG (C-515/12, EU:C:2014:211, punti 30 e segg.), nonché ordinanza dell'8 settembre 2015, Cdiscount (C-13/15, EU:C:2015:560, punti 38 e segg.).

42 V. ordinanza del 7 marzo 2013, Euronics Belgium (C-343/12, EU:C:2013:154, punto 29).

43 Il giudice del rinvio, nella formulazione della sua prima questione, sottolinea la natura automatica di tale divieto. V. altresì paragrafi da 30 a 32 e 50 delle presenti conclusioni.

44 V. paragrafi da 55 a 59 delle presenti conclusioni.

45 Il giudice del rinvio osserva che siffatte cause di deroga al divieto di vendite sottocosto non erano invece previste dalla normativa belga in questione nella causa che ha dato origine all'ordinanza del 7 marzo 2013, Euronics Belgium (C-343/12, EU:C:2013:154).

46 Ricordo che, ai sensi di tale disposizione, un professionista accusato di aver violato il divieto di vendere sottocosto può evitare la sanzione in cui incorre, vuoi dimostrando che la vendita sottocosto aveva l'obiettivo di uguagliare i prezzi di uno o più concorrenti che potessero pregiudicare significativamente le sue vendite, vuoi adducendo che i prodotti interessati sono articoli deperibili con scadenza ravvicinata.

47 Infatti, né la necessità di uguagliare i prezzi di concorrenti, né la natura deperibile dei prodotti interessati dalla vendita in questione sono previsti nei suddetti articoli della direttiva 2005/29.

48 Sulla natura dell'armonizzazione realizzata da tale direttiva, v., in particolare, conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak nelle cause riunite VTB-VAB e Galatea (C-261/07 e C-299/07, EU:C:2008:581, paragrafi 74 e segg.).

62. Inoltre, ritengo che l'inversione dell'onere della prova che è determinata da tale disposizione nazionale⁴⁹ sia incompatibile con il regime istituito dalla direttiva 2005/29, che identifica un complesso di pratiche commerciali che in ogni caso possono essere considerate «sleali» e stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché le autorità competenti possano dunque qualificare e sanzionare pratiche che non rientrano in detto elenco⁵⁰.

63. Invero, come sottolineato dalla Commissione, la Corte ha già statuito che le eccezioni specifiche, che consentono di eludere il divieto generale di una pratica, previste dalla normativa di uno Stato membro «non possono, in ragione della loro natura limitata e predefinita, sostituirsi all'analisi, che deve essere necessariamente effettuata in considerazione del contesto di ogni caso di specie, del carattere "sleale" di una pratica commerciale alla luce dei criteri previsti dagli articoli da 5 a 9 della direttiva [2005/29], qualora si tratti (...) di una pratica non prevista dal suo allegato I»⁵¹.

64. Analogamente, la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale, in forza della quale la pratica commerciale in questione era assoggettata alla verifica del suo carattere sleale solo posteriormente al divieto previsto per il mancato rispetto dell'obbligo di ottenere una previa autorizzazione, era incompatibile con il regime istituito dalla direttiva, giacché tale pratica risultava quindi, a motivo della sua natura e in particolare del fattore temporale ad essa inerente, priva di qualunque significato economico per il professionista⁵². Pertanto, è indispensabile che la verifica in concreto del carattere sleale di una pratica preceda l'applicazione di un'eventuale sanzione, salvo nei casi espressamente previsti nell'allegato I della suddetta direttiva.

65. Di conseguenza, ritengo che la direttiva 2005/29 debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale come quella in questione nel procedimento principale.

V. Conclusione

66. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Murcia (tribunale amministrativo provinciale n. 4 di Murcia, Spagna) nel seguente modo:

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che vieta in generale di offrire o realizzare vendite sottocosto e che prevede motivi di deroga a tale principio fondati su criteri che non figurano in tale direttiva.

49 V. paragrafi da 30 a 32 delle presenti conclusioni.

50 A tale riguardo, la Europamur osserva, correttamente, che l'onere probatorio che consiste nel dover dimostrare il carattere non sleale della condotta contestata, vale a dire un fatto negativo, non è previsto dalla direttiva 2005/29 e costituisce una misura più restrittiva di quelle elencate in quest'ultima, quindi contraria all'articolo 4 della stessa.

51 Sentenza del 23 aprile 2009, VTB-VAB e Galatea (C-261/07 e C-299/07, EU:C:2009:244, punti 64 e segg.), nonché conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak nelle cause riunite VTB-VAB e Galatea (C-261/07 e C-299/07, EU:C:2008:581, paragrafi 84 e segg.). V. altresì, in tal senso, sentenza dell'11 marzo 2010, Telekomunikacja Polska (C-522/08, EU:C:2010:135, punti 31 e 33).

52 V. sentenza del 17 gennaio 2013, Köck (C-206/11, EU:C:2013:14, punti 48 e segg.).